Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Sabato, 11 agosto 1928 - Anno VI — Numero 187

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2255.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1774.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente gli stanziamenti in bilancio pel compenso ai rivenditori delle pagelle scolastiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2086, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite con l'art. 3 del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2256.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1775.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, concernente la proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del R. decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la proroga di termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 2257.

LEGGE 7 giugno 1928, n. 1779.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, concernente i ricorsi contro le liquidazioni di pagamento dei danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1219, con cui viene regolata la materia dei ricorsi contro le liquidazioni di pagamento danni di guerra fatte dalle Intendenze di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2258.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1784.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, che proroga il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle Provincie di nuova istituzione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2259.

LEGGE 21 giugno 1928, n. 1781.

Conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2260.

LEGGE 26 giugno 1928, n. 1785.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di S. Michele in Roma, costituito col precedente R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2261.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1782.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, che autorizza il Fondo per l'emigrazione ad anticipare sugli avanzi di bilancio somme fino alla concorrenza di L. 6,000,000 alla Società cooperativa edilizia « Aurelia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2262.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1783.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628, concernente la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione e l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Direzione generale degli italiani all'estero.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2263.

LEGGE 6 gennaio 1928, n. 1803.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, concernente la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in base agli accordi fra il Regio Governo e la Società delle Nazioni, giusta le note scambiate rispettivamente in data 31 marzo e 20 aprile 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2264.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1791.

Determinazione della tassa d'ingresso per la visita del Palatino e del Foro Romano in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);
Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1925, n. 1239;
Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Veduto il Nostro decreto 14 giugno 1925, n. 1348;
Veduto l'art. 2 (comma 2°) del Nostro decreto-legge 5 aprile 1925, n. 558, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduti l'art. 5 e l'art. 10 del Nostro decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 182, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2181;
Veduto il Nostro decreto 14 luglio 1927, n. 1562, col quale, fra l'altro, fu stabilita la tassa di L. 8 per l'ingresso al Foro Romano e la tassa di L. 10 per l'ingresso al Palatino, in Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1928, per la visita del Palatino e del Foro Romano in Roma, sarà pagata la tassa di L. 12 in luogo delle due tasse attuali.

Rimane ferma la concessione dell'ingresso gratuito domenicale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 14. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2265.

REGIO DECRETO 14 luglio 1928, n. 1799.

Trasformazione dell'archivio notarile mandamentale di Bagnoregio in archivio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1879, n. 4949, e 24 marzo 1923, n. 601, con i quali rispettivamente fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Bagnoregio e venne soppressa la pretura con sede in detto Comune;

Ritenuto che il predetto archivio, anteriormente alla sua istituzione, esisteva come archivio notarile comunale con deposito di atti originali;

Vista la istanza del podestà del Comune per la trasformazione dell'anzidetto archivio notarile mandamentale in archivio comunale, e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Viterbo;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Bagnoregio è trasformato in archivio comunale per la conservazione degli atti originali, che già vi si trovavano depositati al momento della istituzione dell'archivio mandamentale. Le copie certificate conformi degli atti notarili che dalla data anzidetta gli uffici del registro vi hanno depositate saranno conservate nell'archivio mandamentale di Montefiascone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 22. — SIROVICH.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 5 luglio 1928.

Approvazione degli statuti dell'Associazione nazionale impiegati delle privative; dell'Associazione nazionale salariati delle privative; dell'Associazione nazionale salariati Guerra, Marina, Aeronautica; dell'Associazione nazionale rivenditori generi di privative; dell'Associazione nazionale lottisti, e dell'Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privative.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1927, con il quale è autorizzata la costituzione dell'Associazione generale fascita addetti ad aziende industriali dello Stato ed è approvato il relativo statuto; e nello stesso tempo sono autorizzate le Associazioni nazionali aderenti alla Associazione generale stessa, con riserva di approvazione dei relativi statuti da presentarsi al Ministero delle corporazioni entro novanta giorni dalla data del detto decreto;

Ritenuto che l'Associazione generale fascista addetti ad aziende industriali dello Stato ha, nel termine suindicato, presentato per l'approvazione degli statuti delle Associazioni nazionali come sopra autorizzate;

Visto l'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Decreta:

Sono approvati gli statuti delle seguenti Associazioni nazionali aderenti all'Associazione generale fascista addetti aziende industriali dello Stato e autorizzate con il proprio decreto 20 aprile 1927:

1° Associazione nazionale impiegati delle privative;

2° Associazione nazionale salariati delle privative;

3° Associazione nazionale salariati Guerra, Marina, Aeronautica;

4° Associazione nazionali rivenditori generi di privative;

5° Associazione nazionale lottisti;

6° Associazione nazionale spacciatori all'ingrosso di generi di privative.

I testi dei detti statuti vengono pubblicati in allegato al presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per la guerra, la marina e l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Statuto dell'Associazione nazionale impiegati delle privative.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista impiegati delle privative, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, gli impiegati che prestano servizio negli uffici centrali e provinciali dell'Amministrazione delle privative.

Art. 2.

L'Associazione nazionale si divide:

1° in Sezioni impiegati tecnici esecutivi;

2° in Sezioni impiegati amministrativi.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti uniformandosi in ciò alle direttive dell'Associazione generale fra gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Art. 4.

Organi dell'Associazione nazionale sono:

a) il Congresso nazionale al quale partecipano i segretari delle Sezioni dei « tecnici » e degli « amministrativi »;

b) il Direttorio nazionale, composto dai rappresentanti dei diversi gradi del personale tecnico esecutivo ed amministrativo delle privative;

c) il segretario nazionale.

Art. 5.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto dell'Associazione generale, per deliberare:

1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;

2° per l'esame delle questioni interessanti la categoria;

3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 6.

Non possono partecipare al Congresso quelle Sezioni che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.

Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretario generale dell'Associazione generale.

Art. 7.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale. Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

Art. 8.

Il segretario nazionale, in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificato secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge le seguenti attività:

1° accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Amministrazione delle privative;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Amministrazione delle privative od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere agli impiegati tutti delle privative le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sul funzionamento delle dipendenti Sezioni.

Art. 9.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione generale stessa.

Art. 10.

Per costituire una Sezione di impiegati tecnici o amministrativi è necessaria l'adesione di almeno venti di questi.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione di categoria o dipenderanno direttamente dalla Segreteria nazionale.

Art. 11.

Nessuna Sezione può costituirsi senza preventiva autorizzazione del segretario nazionale.

Art. 12.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo della Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo delle segreterie provinciali o direttamente dalla segreteria amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione generale.

Art. 13.

Ogni associato deve versare un contributo mensile per il funzionamento della propria Sezione, della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale.

Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con le modalità previste dall'art. 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 14.

Il segretario nazionale e quelli sezionali devono essere scelti fra gli iscritti al P.N.F. o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 15.

I segretari ed i Direttori sezionali sono nominati dalle assemblee sezionali o, in casi eccezionali, dal segretario nazionale, udito il segretario generale.

Art. 16.

I componenti del Direttorio tanto nazionale che sezionale non possono eccedere il numero di sei.

Art. 17.

Il segretario sezionale ha la responsabilità del buon andamento della Sezione; mantiene i contatti con le superiori gerarchie provinciali e nazionali e le informa su tutte le questioni che interessano la propria Sezione; provvede ad applicare e far rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio sezionale, informandolo sulle questioni in corso e consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 18.

L'amministrazione sezionale sarà tenuta secondo le disposizioni impartite dalla Segreteria generale.

Art. 19.

L'ammissione alle Sezioni deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad associazioni i cui principî o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati al P.N.F.

Art. 20.

Il segretario nazionale udito il segretario generale ha facoltà di applicare a quegli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) sospensione;

c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per le lievi mancanze, quali: trasgressione agli ordini dei segretari sezionali, morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minacce e vie di fatto verso altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti di indisciplina quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provocarono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali o centrali, condotta notoriamente informata a principî antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazione, presentazione di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha il diritto di presentare ricorso al segretario generale entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 21.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei segretari sezionali da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 22.

Il provvedimento di scioglimento delle Sezioni è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale in ogni caso dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto dell'Associazione generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale, in casi particolarmente gravi ed urgenti, di applicare il provvedimento di cui al comma precedente nonchè di quello riportato dall'art. 21, senza avere avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale.

In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi, ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale, al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista salariati delle privative.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista salariati delle privative, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i salariati che prestano servizio negli uffici centrali e negli stabilimenti dell'Amministrazione delle privative.

Art. 2.

L'Associazione nazionale si divide in Sezioni che raggruppano i salariati delle Regie manifatture tabacchi, delle coltivazioni tabacchi, dei depositi tabacchi, delle Regie saline e del chinino di Stato.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti uniformandosi in ciò alle direttive della Associazione generale fra gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Art. 4.

Organi dell'Associazione nazionale sono:

a) il Congresso nazionale, al quale partecipano i segretari di tutte le Sezioni dipendenti;

b) il Direttorio nazionale, composto dai rappresentanti dei diversi gruppi dei salariati di cui alle tabelle annesse al R. decreto n. 2262 del 31 dicembre 1924;

c) il segretario nazionale.

Art. 5.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto dell'Associazione generale, per deliberare:

1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;

2° per l'esame delle questioni interessanti le categorie;

3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 6.

Non possono partecipare al Congresso quelle Sezioni che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.

Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretario generale dell'Associazione generale.

Art. 7.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale. Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

Art. 8.

Il segretario nazionale, in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificate secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge la seguente attività:

1° accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostituisce in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Amministrazione delle privative;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studî e proposte da presentarsi all'Amministrazione delle privative od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere ai salariati tutti delle privative le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sul funzionamento delle dipendenti Sezioni.

Art. 9.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione generale stessa.

Art. 10.

Per costituire una Sezione di categoria è necessaria l'adesione di almeno venti salariati.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione o dipenderanno direttamente dalla Segreteria nazionale.

Art. 11.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione del segretario nazionale.

Art. 12.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo dell'Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo delle segreterie provinciali o direttamente dalla segreteria amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione generale.

Art. 13.

Ogni associato deve versare un contributo mensile per il funzionamento della propria Sezione, della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale.

Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione, e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 14.

Il segretario nazionale e quelli sezionali devono essere scelti fra gli iscritti al P.N.F. o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 15.

I segretari ed i Direttorî sezionali sono nominati dalle assemblee sezionali o, in casi eccezionali, dal segretario nazionale, udito il segretario generale.

Art. 16.

I componenti del Direttorio tanto nazionale che sezionale non possono eccedere il numero di sei.

Art. 17.

Il segretario sezionale ha la responsabilità del buon andamento della Sezione: mantiene i contatti con le superiori gerarchie provinciali e nazionali e le informa su tutte le questioni che interessano la propria Sezione; provvede ad applicare e far rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio sezionale, informandolo sulle questioni in corso e consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 18.

L'amministrazione sezionale sarà tenuta secondo le disposizioni impartite dalla Segreteria generale.

Art. 19.

L'ammissione alle Sezioni deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad associazioni i cui principî o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati del P.N.F.

Art. 20.

Il segretario nazionale, udito il segretario generale, ha facoltà di applicare a quegli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) sospensione;

c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per le lievi mancanze, quali: trasgressione agli ordini dei segretari sezionali, morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minacce e vie di fatto verso gli altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti d'indisciplina, quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provocarono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali e centrali, condotta notoriamente informata a principî antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazioni, presentazioni di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha il diritto di presentare ricorso al segretario generale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 21.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei segretari sezionali da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 22.

Il provvedimento di scioglimento della Sezione è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale, in ogni caso, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale, in casi particolarmente gravi ed urgenti, di applicare il provvedimento di cui al comma precedente nonchè di quello riportato dall'art. 21, senza avere avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale.

In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi, ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale, al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista salariati Guerra, Marina, Aeronautica.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista salariati Guerra, Marina, Aeronautica inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i salariati che prestano servizio nelle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 2.

L'Associazione nazionale si divide:

1° in Sezioni operai;

2° in Sezioni capi operai.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti uniformandosi in ciò alle direttive della Associazione generale fra gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Art. 4.

Organi dell'Associazione nazionale sono:

a) il Congresso nazionale al quale partecipano i segretari delle Sezioni operai e capi operai;

b) il Direttorio nazionale, composto dai rappresentanti degli operai e dei capi operai;

c) il segretario nazionale.

Art. 5.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto dell'Associazione generale per deliberare:

1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;

2° per l'esame delle questioni interessanti le categorie;

3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 6.

Non possono partecipare al Congresso quelle Sezioni che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.

Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretario generale della Associazione generale.

Art. 7.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale. Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

Art. 8.

Il segretario nazionale in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificate secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge le seguenti attività:

1° accoglie i desiderata, esposti dalle Sezioni e dai singoli associati, e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative delle Amministrazioni della guerra, della marina, dell'aeronautica;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studî e proposte da presentarsi alle Amministrazioni interessate o alle superiori autorità, nell'interesse delle categorie tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere a tutti i salariati le benemerenze del Fascismo attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sul funzionamento delle dipendenti Sezioni.

Art. 9.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio di amministrazione della Associazione generale stessa.

Art. 10.

Per costituire una Sezione di operai e di capi operai è necessaria l'adesione di almeno venti di questi.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione di categoria o dipenderanno direttamente dalla Segreteria nazionale.

Art. 11.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione del segretario nazionale.

Art. 12.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo della Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo delle segreterie provinciali o direttamente dalla segreteria amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione generale.

Art. 13.

Ogni associato deve versare un contributo mensile per il funzionamento della propria Sezione, della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale. Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con le modalità previste dall'art. 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 14.

Il segretario nazionale e quelli sezionali devono essere scelti fra gli iscritti al P.N.F. o dare affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 15.

I segretari ed i Direttori sezionali sono nominati dalle assemblee sezionali, o, in casi eccezionali, dal segretario nazionale coll'approvazione dal segretario generale.

Art. 16.

I componenti del Direttorio tanto nazionale che sezionale non possono eccedere il numero di sei.

Art. 17.

Il segretario sezionale ha la responsabilità del buon andamento della Sezione; mantiene i contatti con le superiori gerarchie provinciali e nazionali e le informa su tutte le questioni che interessano la propria Sezione; provvede ad applicare e far rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio sezionale, informandolo sulle questioni in corso o consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 18.

L'amministrazione sezionale sarà tenuta secondo le disposizioni impartite dalla Segreteria generale.

Art. 19.

L'ammissione alle Sezioni deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad associazioni i cui principî o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati del P.N.F.

Art. 20.

Il segretario nazionale, udito il segretario generale, ha facoltà di applicare a quegli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) sospensione;

c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per le lievi mancanze, quali: trasgressione agli ordini dei segretari sezionali, morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minaccie e vie di fatto verso gli altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti di indisciplina, quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provocarono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali o centrali, condotta notoriamente informata a principî antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazioni, presentazione di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha il diritto di presentare ricorso al segretario generale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 21.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei segretari sezionali da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 22.

Il provvedimento di scioglimento delle Sezioni è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale, in ogni caso dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto dell'Associazione generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale, in casi particolarmente gravi ed urgenti di applicare il provvedimento di cui al comma precedente nonchè di quello riportato dall'art. 21 senza aver avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale.

In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi, ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale, al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista rivenditori generi di privative.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista rivenditori generi di privative, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i rivenditori che allo smercio dei generi di privative sono autorizzati dall'autorità di finanza.

Art. 2.

L'Associazione nazionale viene costituita da Sezioni locali per giurisdizione di ufficio di distribuzione dei generi di privative.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti uniformandosi in ciò alle direttive dell'Associazione generale fra gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

Art. 4.

Organi dell'Associazione nazionale sono:

a) il Congresso nazionale al quale partecipano i segretari delle Sezioni;

b) il Direttorio nazionale;

c) il segretario nazionale.

Art. 5.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto dell'Associazione generale, per deliberare:

1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;

2° per l'esame delle questioni interessanti la categoria;

3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 6.

Non possono partecipare al Congresso quelle Sezioni che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.

Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretario generale dell'Associazione generale.

Art. 7.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale. Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

Art. 8.

Il segretario nazionale, in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificate secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge la seguente attività:

1° accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venire meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Amministrazione delle privative;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Amministrazione delle privative od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere ai tabaccai tutti le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sul funzionamento delle dipendenti Sezioni.

Art. 9.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione generale stessa.

Art. 10.

Per costituire una Sezione di tabacchi è necessaria l'adesione di almeno venti di questi.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione o dipenderanno direttamente dalla Segreteria nazionale.

Art. 11.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione del segretario nazionale.

Art. 12.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo dell'Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo delle segreterie provinciali o direttamente dalla segreteria amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo verrà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione generale.

Art. 13.

Ogni associato deve versare un contributo mensile per il funzionamento della propria Sezione, della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale. Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con le modalità previste dall'art. 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 14.

Il segretario nazionale e quelli sezionali devono essere scelti fra gli iscritti al P.N.F. o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 15.

I segretari e i Direttori sezionali sono nominati dalle assemblee o, in casi eccezionali, dal segretario nazionale, udito il segretario generale.

Art. 16.

Il Direttorio nazionale e quello sezionale non può avere più di sei componenti.

Art. 17.

Il segretario sezionale ha la responsabilità del buon andamento della Sezione; mantiene i contatti con le superiori gerarchie provinciali e nazionali e le informa su tutte le questioni che interessano la propria Sezione; provvede ad applicare e rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio sezionale, informandolo sulle questioni in corso e consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 18.

L'amministrazione sezionale sarà tenuta secondo le disposizioni impartite dalla Segreteria generale.

Art. 19.

L'ammissione alle Sezioni deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad associazioni i cui principî o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento, nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati del P.N.F.

Art. 20.

Il segretario nazionale udito il segretario generale ha la facoltà di applicare a quegli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;
b) sospensione;
c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per le lievi mancanze, quali trasgressione agli ordini dei segretari sezionali, morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minacce e vie di fatto verso gli altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti di indisciplina, quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provocarono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali o centrali, condotta notoriamente informata a principî antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazione, presentazione di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha il diritto di presentare ricorso al segretario generale entro i 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 21.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei segretari sezionali da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 22.

Il provvedimento di scioglimento delle Sezioni è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale, in ogni caso, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale in casi particolarmente gravi ed urgenti di applicare il provvedimento di cui al comma precedente nonchè di quello riportato dall'art. 21, senza aver avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale. In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista lottisti.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista lottisti inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i ricevitori, gestori e commessi che prestano servizio nei banchi lotto del Regno.

Art. 2.

L'Associazione nazionale, divisa in Sezioni, si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti uniformandosi in ciò alle direttive dell'Associazione generale fra gli addetti aziende industriali dello Stato.

Art. 3.

Organi dell'Associazione nazionale sono:

a) il Congresso nazionale, al quale partecipano i segretari delle Sezioni;

b) il Direttorio nazionale;

c) il segretario nazionale.

Art. 4.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto della Associazione generale, per deliberare:

1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;

2° per l'esame delle questioni interessanti la categoria;

3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 5.

Non possono partecipare al Congresso quelle Sezioni che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.

Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretariato generale dell'Associazione generale.

Art. 6.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale.

Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

Art. 7.

Il segretario nazionale, in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificate secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge la seguente attività:

1° accoglie i desiderata esposti dalle Sezioni e dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive dell'Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Amministrazione delle privative;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Amministrazione delle privative od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere ai dipendenti tutti del Regio lotto le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sul funzionamento delle dipendenti Sezioni.

Art. 8.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione generale stessa.

Art. 9.

Per costituire una Sezione di categoria è necessaria l'adesione di almeno venti lottisti.

Gli isolati verranno aggregati alla più vicina Sezione.

Art. 10.

Nessuna Sezione può costituirsi senza la preventiva autorizzazione del segretario nazionale.

Art. 11.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo della Associazione generale che verrano distribuiti a mezzo delle segreterie provinciali o direttamente dalla segreteria amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto dell'Asociazione generale.

Art. 12.

Ogni associato deve versare un contributo mensile per il funzionamento della propria Sezione, della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale.

Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno con le modalità previste dall'art. 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 13.

Il segretario nazionale e quelli sezionali devono essere scelti fra gli iscritti al P.N.F., o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 14.

I segretari ed i Direttori sezionali sono nominati dalle assemblee o, in casi eccezionali, dal segretario nazionale, udito il segretario generale.

Art. 15.

I componenti del Direttorio tanto nazionale che sezionale non possono eccedere il numero di sei.

Art. 16.

Il segretario sezionale ha la responsabilità del buon andamento della Sezione; mantiene i contatti con le superiori gerarchie provinciali e nazionali e le informa su tutte le questioni che interessano la propria Sezione; provvede ad applicare e rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio sezionale, informandolo sulle questioni in corso e consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 17.

L'amministrazione sezionale sarà tenuta secondo le disposizioni impartite dal segretario generale.

Art. 18.

L'ammissione alle Sezioni deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad associazioni i cui princìpi o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento, nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alle Sezioni è obbligatoria per i tesserati del P.N.F.

Art. 19.

Il segretario nazionale, udito il segretario generale, ha la facoltà di applicare a quegli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) sospensione;

c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per le lievi mancanze, quali: trasgressione agli ordini dei segretari sezionali, morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minacce e vie di fatto verso altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti d'indisciplina, quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provocarono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali o centrali, condotta notoriamente informata a princìpi antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazioni, presentazione di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha diritto di presentare ricorso al segretario generale entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento

Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 20.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei segretari sezionali da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 21.

Il provvedimento di scioglimento della Sezione è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale in ogni caso dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale, in casi particolarmente gravi ed urgenti, di applicare il provvedimento di cui al comma precedente, nonchè di quello riportato dall'art. 20 senza avere avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale.

In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi, ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale, al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

Statuto dell'Associazione nazionale fascista spacciatori all'ingrosso di privative.

Art. 1.

L'Associazione nazionale fascista spacciatori all'ingrosso di privative, inquadra, secondo le norme di cui allo statuto dell'Associazione generale addetti aziende industriali dello Stato, della quale è branca, i titolari e reggenti cui può essere concessa la rinnovazione del contratto a trattativa privata, degli spacci all'ingrosso privative del Regno.

Art. 2.

L'Associazione nazionale non ha Sezioni dipendenti, e gli organizzati corrispondono direttamente colla Segreteria nazionale.

Art. 3.

L'Associazione nazionale si propone di assistere moralmente e materialmente i propri aderenti uniformandosi in

ciò alle direttive della Associazione generale fra gli addetti aziende industriali dello Stato.

Art. 4.

Organi dell'Associazione nazionale sono:

a) il Congresso nazionale al quale possono partecipare tutti gli iscritti;

b) il Direttorio nazionale;

c) il segretazio nazionale.

Art. 5.

Il Congresso nazionale si raduna ogni anno, secondo le disposizioni dello statuto dell'Associazione generale, per deliberare:

1° sulla relazione morale e finanziaria del segretario nazionale;

2° per l'esame delle questioni interessanti la categoria;

3° per la nomina del Direttorio nazionale.

Art. 6.

Non possono partecipare al Congresso coloro che non siano in regola con l'Amministrazione centrale.

Tutte le deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale debbono essere sottoposte alla ratifica del segretario generale della Associazione generale.

Art. 7.

Il segretario nazionale è designato dal Direttorio nazionale e nominato dal segretario dell'Associazione generale. Esso resta in carica due anni ed è riconfermabile.

I componenti del Direttorio non possono eccedere il numero di sei.

Art. 8.

Il segretario nazionale, in relazione alle deliberazioni del Congresso e del Direttorio nazionale, ratificate secondo il disposto di cui al precedente art. 6, svolge la seguente attività:

1° accoglie i desiderata esposti dai singoli associati e li sostiene in quanto siano consoni alle direttive della Associazione nazionale, senza però venir meno al rispetto assoluto delle prerogative dell'Amministrazione delle privative;

2° sottopone all'approvazione del segretario generale studi e proposte da presentarsi all'Amministrazione delle privative od alle superiori autorità, nell'interesse della categoria, tenute, però, sempre presenti le superiori esigenze della Nazione;

3° svolge e promuove la necessaria propaganda intesa a far conoscere agli appartenenti alla categoria le benemerenze del Fascismo, attraverso la sua concezione e le sue opere;

4° vigila sulla condotta politica e morale degli organizzati.

Art. 9.

All'amministrazione del patrimonio dell'Associazione nazionale provvede il segretario amministrativo dell'Associazione generale, giusta le disposizioni all'uopo impartite dal Consiglio di amministrazione della Associazione generale stessa.

Art. 10.

I soci sono tenuti al prelevamento della tessera e del distintivo dell'Associazione generale che verranno distribuiti a mezzo della Segreteria generale amministrativa.

Il costo della tessera e del distintivo sarà fissato secondo le disposizioni contenute nello statuto della Associazione generale.

Art. 11.

Ogni associato deve versare un contributo annuale per il funzionamento della Segreteria nazionale e dell'Associazione generale.

Le disposizioni inerenti alla misura, l'esazione e la ripartizione di detto contributo saranno precisate ed emanate al principio di ogni anno, con le modalità previste dall'articolo 18 dello statuto dell'Associazione generale.

Art. 12.

Il segretario nazionale ed i membri del Direttorio nazionale debbono essere scelti fra gli iscritti al P.N.F., o dare sicuro affidamento circa la loro dirittura morale e politica.

Art. 13.

Il segretario nazionale ha la responsabilità del buon andamento della Associazione; mantiene i contatti con le superiori gerarchie e le informa su tutte le questioni che interessano la propria Associazione; provvede ad applicare e far rispettare gli ordini ricevuti; convoca periodicamente il Direttorio nazionale, informandolo sulle questioni in corso e consultandolo sull'azione da svolgere.

Art. 14.

L'ammissione nella Associazione deve essere chiesta a mezzo di regolare domanda presentata dall'interessato, il quale deve dichiarare, sul proprio onore, di non appartenere ad Associazioni i cui principî o scopi siano antipatriottici o contrari al Regime fascista.

Nella detta domanda deve altresì farsi esplicita accettazione di tutte le condizioni derivanti dal presente statuto, da quello dell'Associazione generale, dal relativo regolamento nonchè dalle disposizioni emanate dalla stessa Associazione generale.

L'adesione alla Associazione nazionale è obbligatoria per i tesserati al P.N.F.

Art. 15.

Il segretario nazionale, udito il segretario generale, ha la facoltà di applicare a quegli associati che si rendessero passibili di provvedimenti disciplinari, le seguenti punizioni:

a) deplorazione;

b) sospensione;

c) espulsione.

1° La deplorazione si applica per lievi mancanze, quali: trasgressione agli ordini del segretario nazionale, di morosità, riprovevole condotta morale, contegno non rispettoso verso le gerarchie locali, pubblica critica degli atti od ordini delle gerarchie predette, ecc.

2° La sospensione è determinata per recidiva nelle mancanze che provocarono la deplorazione o per minacce e vie di fatto verso altri associati.

3° La espulsione è inflitta per gravi atti d'indisciplina, quali: ostinata morosità, recidiva nelle mancanze che provo-

carono la sospensione, vie di fatto contro gerarchi, manifesto eccitamento fra gli organizzati contro le gerarchie locali o centrali, condotta notoriamente informata a principî antinazionali, raccolta di firme per eventuali proteste od altro, tentata formazione di gruppi extra Associazioni, presentazione di dimissioni per motivi non giustamente provati, esercizio della usura e tutti quegli altri gravi atti che saranno ritenuti passibili di una punizione superiore alla sospensione.

Il punito ha il diritto di presentare ricorso al segretario generale entro i 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudizio del segretario generale è inappellabile.

Art. 16.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere preso a carico dei membri del Direttorio nazionale da parte del segretario nazionale senza la preventiva autorizzazione del segretario generale.

Art. 17.

Il provvedimento di scioglimento del Direttorio è di esclusiva competenza del segretario generale, il quale, in ogni caso, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 24 dello statuto della Associazione generale.

E' comunque in facoltà del segretario nazionale, in casi particolarmente gravi ed urgenti, di applicare il provvedimento di cui al comma precedente nonchè di quello riportato dall'art. 16 senza avere avuto la preventiva autorizzazione del segretario generale.

In tali casi i provvedimenti stessi sono immediatamente esecutivi, ed il segretario nazionale ne risponde al segretario generale, al quale si rivolgerà per la necessaria ratifica.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Devetach fu Giuseppe, nato a Trieste il 19 maggio 1883 e residente a Trieste, via del Toro n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Devetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Devetach è ridotto in « Devetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giuseppina Devetach nata Ponton fu Giacomo, nata il 14 luglio 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Dorcich fu Michele, nata a Grado il 24 novembre 1878 e residente a Trieste, via Giulia n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Dorcich è ridotto in « Dorsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Aurelio Gabersich di Amalio, nato a Trieste il 18 ottobre 1905 e residente a Trieste, via Montecchi n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabrielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Aurelio Gabersich è ridotto in « Gabrielli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gregorich di Mario, nato a Trieste il 20 settembre 1896 e residente a Trieste, via Enrico Toti n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Odinea Gregorich nata Calin fu Nicolò, nata l'11 giugno 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gregoric fu Giovanni, nato a Trieste il 24 novembre 1877 e residente a Trieste, via Kandler n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gregoric è ridotto in « Gregori »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lucia Gregoric nata Giacomini fu Giovanni, nata il 25 agosto 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gregorich di Mario, nato a Trieste il 3 settembre 1899 e residente a Trieste, via Cologna n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Alba Gregorich nata De Luca di Giuseppe, nata il 29 giugno 1901, moglie;
2. Mario di Giuseppe, nato il 12 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Irma Gregorich di Mario, nata a Trieste il 5 settembre 1897 e residente a Trieste, via Ferriera n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Irma Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Gregorich fu Alessandro, nato a Trieste il 5 maggio 1875 e residente a Trieste, via Ferriera n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Gregorich è ridotto in « Gregori »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Gregorich nata Nattori fu Giorgio, nata il 9 novembre 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Samuele Grün fu Sigismondo, nato a Erdengeleg (Ungheria) il 28 marzo 1882 e residente a Trieste, via Valdirivo n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo sognome in forma italiana e precisamente in « Grini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Samuele Grün è ridotto in « Grini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cornelia Grün nata Luzzatto Coen fu Gustavo, nata il 22 maggio 1878, moglie;
2. Mauro di Samuele, nato il 1° giugno 1910, figlio;
3. Carlo di Samuele, nato il 23 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Haroch di Eugenio, nato a Trieste il 6 gennaio 1898 e residente a Trieste, via G. Carducci n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Haroch è ridotto in « Arocchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 giugno 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 727 — Data: 10 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalabrini Valeria fu Ettore e Salvo Maria fu Gennaro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 con usufrutto — Rendita: L. 215 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 672 — Data: 7 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Marcellino Piazza fu Martino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 77 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1074 — Data: 11 gennaio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Gallo Ippolito fu Filippo — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: L. 1020 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 luglio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 3).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buoni del Tesoro ordinari	101 486 1406 2033	Cap. 50,000 — » 5,000 — » 1,000 — » 2,000 —	Anselmi *Maria* fu Giuseppe.	Anselmi *Anna-Maria* fu Giuseppe.
Buoni Tesoro quinquennali 14ª emissione	169 167 165	» 1,500 — » 1,500 — » 5,000 —	Gorla Maria, Gorla Giuseppina, Gorla Lorenzo di Cristinziano, minori sotto la p. p. del padre, con usufrutto vitalizio a Gorla Giuseppina fu *Lorenzo*, maritata Cantù.	Intestati come contro, con usufrutto vitalizio a Gorla Giuseppina fu *Cristinziano*, maritata Cantù.
Buono Tesoro ordinario	1657	» 5,000 —	*Mapelli* Clementina fu Domenico.	*Zizioli* Clementina fu Domenico, *moglie di Mapelli Cipriano*.
3 % » » » » » » » » » » » »	52888 52889 52890 52891 52892 52893 52894 52895 52896 52897 52898 52899 52900	60 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 12 — 6 — 6 — 6 — 6 —	*Cotrone* Cesare di Antonio, dom. a Candide (Belluno).	*Cutrone* Cesare di Antonio, dom. come contro.
Buono Tesoro ordinario eserc. 1925-26	4674	Cap. 10,000 —	Morro Luigi fu *Carlo*.	Morro Luigi fu *Paolo*.
3.50 %	642531	560 —	Zembo *Rosa* fu Giovanni Battista, minore sotto la p. p. della madre Moggia Maria fu Bartolomeo, ved. di Zembo Giovanni Battista, dom. a Pignone (Genova).	Zembo *Giovanna-Maria-Rosa* fu Giovanni Battista, minore ecc. come contro.
3	642836	35 —	Zembo Rosa fu Gio: Batta, minore sotto la p. p. della madre Moggia Maria fu Bartolomeo ved. di Zembo Gio: Batta, dom. a Casale Frazione di Pignone (Genova).	Zembo *Giovanna-Maria-Rosa* fu Gio: Batta, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	69393	70 —	Casassa *Oldoino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova: con usufrutto vitalizio a Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova.	Casassa *Olduino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Giuseppina Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Novella *Giuseppina-Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova.
5	339195	365 —	Casassa o *Casazza Aldoino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa o *Casazza* Michele, dom. a Genova in parti uguali, con usufrutto vitalizio a Novella *Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa o *Casazza* Michele, dom. a Genova.	Casassa *Olduino* e Federico fu Michele, minori sotto la p. p. della madre Novella *Giuseppina-Ester* fu Giuseppe, ved. di Casassa Michele, dom. a Genova, in parti uguali, con usufrutto vitalizio come la precedente.
Buono Tesoro ordinario serie *D* eserc. 1925-26	980	Cap. 5,000 —	*Vigoni* Pietro di Giuseppe.	*Vigone* Pietro di Giuseppe.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. % »	451241 451242	2,250 — 750 —	Siccardi Rosanna fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Galvan *Maria-Novennia* di Paolo, ved. di Siccardi Felice, dom. a Torino. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Galvan *Maria-Novennia* di Paolo, ved. di Siccardi Felice.	Siccardi Rosanna fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Galvan *Novenia* ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Galvan *Novenia* di Paolo, ved. come contro.
»	185606	235 —	Arciconfraternita di San Bartolomeo Apostolo di Scicli (Siracusa); con usufrutto vitalizio a Padua Guglielma fu *Guglielmo*, ved. di Campailla Angelo, dom. a Scicli.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Padua Guglielma fu *Francesco*, ved. ecc. come contro.
»	224062	1,000 —	Gasquy Gustavo Edmondo di *Gustavo*, dom. a Milano, con usufrutto a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Gustavo*.	Gasquy Gustavo Edmondo di *Mario-Gustavo*, dom. a Milano, con usufrutto a Santi Emma fu Giuseppe, moglie di Gasquy *Mario-Gustavo*.
Buoni ordinari del Tesoro serie *D*	661 659	Cap. 1,000 — » 5,000 —	Ongaro *Carolina* fu Angelo-Antonio, minore sotto la p. p. della madre Erminia Rizzo.	Ongaro *Carlina* ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali	1593 1679	» 3,200 — » 12,700 —	*D'Amico Pennisi* Carmela / *D'Amico Carmelina* } fu Camillo minore sotto la p. p. della madre Pennisi *Annetta* fu Carlo, ved. *D'Amico*.	*Amico* Carmela fu Camillo, minore sotto la p. p. della madre Pennisi *Anna* fu Carlo, ved. *Amico*.
3.50 %	331710	10.50	Col *Ettore* di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, dom. ad Alessandria.	Col *Pietro-Antonio-Ettore* di Enrico, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	66980	60 —	*Cicio* Antonia fu Alfonso; minore sotto la p. p. della madre Cioffi Lucia di Paolo, ved. di *Cicio* Alfonso, dom. a Sant'Agata dei Goti (Benevento).	*Cice* Antonia fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre Cioffi Lucia di Paolo, ved. di *Cice* Alfonso, dom. come contro.
»	52182	1,010 —	Lo Presti *Carmela* fu Francesco, moglie di Antonino Di Blasi fu Letterio, dom. in Milazzo (Messina) - vincolata.	Lo Presti *Maria-Carmela* fu Francesco, moglie ecc. come contro - vincolata.
»	139073	310 —	Lo Presti *Carmela* fu Francesco, moglie di Antonino Di Blasi, dom. a Milazzo (Messina) - vincolata.	Lo Presti *Maria-Carmela* fu Francesco, moglie ecc. come contro - vincolata.
P. N. 5 %	15280	510 —	Lo Presti *Carmela* fu Francesco, moglie di Di Blasi Antonino fu Letterio, dom. a Milazzo (Messina) - vincolata.	Lo Presti *Maria-Carmela* fu Francesco, moglie ecc. come contro.
Buoni Tesoro ordinari serie *C*	4410 4411	Cap. 2,000 — » 2,000 —	Prata *Maria* fu Alessandro.	Prata *Angela-Maria* fu Alessandro.
3.50 % »	805540 809129	52.50 52.50	*D'Agostino Annanicola* fu Nicola minore sotto la p. p. della madre Labianca Emilia fu Mauro, ved. di Nicola *D'Agostino*, dom. in Giovinazzo (Bari). La seconda rendita è con usufrutto a Labianca Emilia fu Mauro ved.	*Dagostino Anna* fu Nicola, minore sotto la p. p della madre Labianca Emilia fu Mauro ved. di Nicola *Dagostino*. La seconda rendita è con usufrutto a Labianca Emilia fu Mauro, ved. di *Dagostino Nicola*
Con. 5 %	365259	65 —	Intestata e con usufrutto come la precedente	Intestata e con usufrutto vitalizio come la precedente.
Buono Tesoro quinquennale 13ª edizione	17	Cap. 2,500 —	Monico Elisa fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Ruggeri Anna Maria, con usufrutto a Dalla Vedova *Elisa* fu Giuseppe.	Intestata come contro, con usufrutto a Dalla Vedova *Anna* fu Giuseppe.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 luglio 1928 - Anno VI

p. Il direttore generale: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda per rinnovazione di certificato consolidato 3.50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 457.

E' stata chiesta la rinnovazione per deterioramento del certificato consolidato 3.50 % n. 703.549 di L. 52.50 a favore di Santoliquido Francesco di Nicola, minore sotto la patria podestà del padre domiciliato ad Acerenza (Potenza).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla rinnovazione per traslazione del detto certificato, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 1° giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 513 — Data: 8 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Gennati Domenico fu Marco, per conto di Bertoni Annunciata di Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Rendita L. 500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sei premi da conferirsi a lavori di argomento scientifico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 945;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sei premi di L. 5000 ciascuno da conferirsi come segue:

a) uno al migliore lavoro su argomenti di scienze filosofiche e morali;

b) due ai migliori lavori su argomenti di scienze matematiche e fisiche;

c) uno al miglior lavoro su argomento di scienze naturali;

d) due ai migliori lavori su argomenti di scienze storiche e filologiche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori degli Istituti medi di istruzione, Regi o pareggiati, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle Università ed Istituti superiori d'istruzione, alla dipendenza o sotto la vigilanza di questo Ministero.

L'ammissione al concorso però non avrà effetto nei confronti di chi venga nominato professore di ruolo in una Università o Istituto superiore, nell'intervallo sino alla proclamazione dei vincitori.

Art. 3.

I lavori da presentare al concorso debbono essere originali, stampati non prima dell'anno 1927 o inediti.

Non sono ammissibili lavori o studi già presentati comunque a precedenti concorsi a premi di questo Ministero o di altri enti ed istituti.

Non sono ammissibili lavori redatti in lingua straniera o editi all'estero.

I manoscritti che non siano chiaramente leggibili non saranno accettati.

Ciascun lavoro deve essere autenticato con la firma autografa dell'autore.

Art. 4.

Nella domanda di ammissione, scritta su carta bollata da L. 3, l'aspirante deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e grado, l'istituto presso il quale presta servizio, il premio al quale intende concorrere, il lavoro o i lavori che a tal fine presenta.

Deve anche dichiarare esplicitamente di non aver già presentato tali lavori ed obbligarsi altresì a non presentarli, prima della proclamazione dei vincitori, a qualsiasi concorso bandito o da bandire da altri enti.

Art. 5.

Domanda e lavori dovranno essere inoltrati dall'aspirante per il tramite del capo dell'Istituto presso cui presta servizio e dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale accademie e biblioteche), non oltre le ore 19 del giorno 30 dicembre 1928.

Art. 6.

La Reale accademia dei Lincei giudicherà del merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella sua adunanza solenne del 1929.

I premi saranno corrisposti ai vincitori subito dopo la proclamazione.

A tutti i concorrenti sarà quindi inviato un estratto a stampa della relazione della Reale accademia dei Lincei.

Art. 7.

Il Ministero si riserva di ritenere e catalogare nella propria biblioteca a sua scelta, una copia dei lavori a stampa presentati al concorso.

Nei volumi prescelti e immessi nella biblioteca del Ministero sarà annotato il giudizio della Reale accademia dei Lincei, con indicazione del premio eventualmente conferito.

Tutti gli altri lavori saranno restituiti ai concorrenti.

Art. 8.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero e negli Atti della Reale accademia dei Lincei.

Roma, addì 26 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.